

**Ordinanza
sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione
e di adozione
(OAMin)¹**

del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)²;

visto l'articolo 26 della legge federale del 22 giugno 2001³ relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA);

visto l'articolo 30 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri,⁵

ordina:

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ L'accoglimento di minorenni fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza.

² Indipendentemente dall'obbligo d'autorizzazione, l'accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all'altezza del compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano.

³ Sono riservate:

- a. le competenze dei genitori, degli organi di tutela e della giustizia penale dei minorenni;
- b. le disposizioni del diritto pubblico per la protezione dei minorenni, soprattutto in merito alla lotta contro la tubercolosi.

RU 1977 1931

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

² RS 210

³ RS 211.221.31

⁴ RS 142.20

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).

Art. 2⁶ Autorità competente

¹ L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza (detta qui di seguito autorità) è:

- a. in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l'autorità tutoria del luogo del collocamento del minorenni;
- b. in materia di accoglimento in vista d'adozione, l'autorità unica designata dal Cantone di domicilio dell'affiliante giusta l'articolo 316 capoverso 1^{bis} CC.

² I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a ad altre autorità o uffici idonei.

Art. 3 Diritto cantonale

¹ I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minorenni che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza.

² È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto:

- a. adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza dei genitori affilianti, degli educatori di bambini e degli educatori negli istituti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti;
- b. approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti.

Sezione 2. Accoglimento in una famiglia**Art. 4** Obbligo d'autorizzazione

¹ Chi accoglie nella propria economia domestica per la cura e l'educazione, durante più di tre mesi o a tempo indeterminato, gratuitamente o verso compenso, un minorenni che sia ancora sottoposto all'obbligo scolastico o che non abbia ancora compiuto i quindici anni d'età, dev'esserne autorizzato dall'autorità.⁷

² L'obbligo d'autorizzazione sussiste anche:

- a. se il collocamento del minorenni è ordinato da un'autorità;
- b. se l'affiliato non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.

³ I Cantoni possono abrogare l'obbligo d'autorizzazione per l'accoglimento di minorenni da parte di loro congiunti.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

Art. 5 Premesse generali dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante.

² e³ ...⁸

Art. 6⁹ Accoglimento di affiliandi stranieri

¹ Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo.

² I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione.

³ I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento dell'affiliando sopportate in loro vece.

Art. 6a¹⁰**Art. 6b¹¹** Accoglimento agevolato di minorenni stranieri

Le condizioni di cui all'articolo 6 non si applicano all'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, se:¹²

- a. i genitori sono a beneficio di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera;
- b. egli è stato collocato per ordine o intervento di un'autorità federale.

Art. 7 Indagine

¹ L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata, soprattutto con visite in casa e, se necessario, facendo ricorso a periti.

² ...¹³

⁸ Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167).

Art. 8 Autorizzazione

¹ I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato.

² L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

³ L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.¹⁴

⁴ L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).¹⁵

Art. 8a¹⁶ Ufficio cantonale degli stranieri

¹ L'autorità trasmette all'ufficio cantonale degli stranieri l'autorizzazione per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante.

² L'ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell'assicurazione del permesso di dimora per l'affiliando e comunica la decisione all'autorità.

Art. 8b¹⁷ Obbligo di annuncio

I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.

Art. 9 Modificazione delle circostanze

¹ I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all'autorità tutte le modificazioni importanti delle circostanze, soprattutto il cambiamento d'abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del figlio.

² Essi devono comunicare gli avvenimenti importanti anche al rappresentante legale o a chi ha provveduto al collocamento.

Art. 10 Vigilanza

¹ L'autorità designa una persona adatta che visiti la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta l'anno.

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU **1989** 54).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU **1989** 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4167).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU **1989** 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4167).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU **1989** 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4167).

² Il visitatore accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione; egli consiglia i genitori affilianti e li aiuta a superare le difficoltà.

³ Ove sia data la garanzia che il rapporto di affiliazione sia sufficientemente sorvegliato dal rappresentante legale o da chi ha provveduto al collocamento, o che una messa in pericolo appaia esclusa per altri motivi, l'autorità può sospendere le visite.

⁴ L'autorità vigila affinché sia debitamente regolata la rappresentanza legale dell'affiliando.¹⁸

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione

¹ Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento, a collocare il figlio altrove, entro un termine ragionevole.

² Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità tutoria del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora dell'affiliato (art. 315 CC¹⁹).

³ Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito l'affiliato, informandone l'autorità tutoria, e lo colloca temporaneamente altrove.

Sezione 2a:²⁰ Accoglimento in vista d'adozione

Art. 11a Obbligo d'autorizzazione

Chi accoglie in vista d'adozione un affiliando dev'esserne autorizzato dall'autorità.

Art. 11b Premesse dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i futuri genitori adottivi e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli dei futuri genitori adottivi; e
- b. non esiste impedimento legale all'adozione e tutte le circostanze, in particolare i moventi dei futuri genitori adottivi, permettono di prevedere che l'adozione servirà al bene del figlio.

² L'attitudine dei futuri genitori adottivi deve essere oggetto d'attenzione speciale, ove siano date circostanze che possano rendere difficile il loro compito, in particolare se:

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU **1989** 54).

¹⁹ RS **210**

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4167).

- a. occorre ritenere che età o stadio dello sviluppo del figlio, segnatamente se ha già compiuto i sei anni, possano rendergli difficile l'integrazione nel nuovo ambiente;
- b. il figlio è fisicamente o mentalmente menomato;
- c. sono accolti simultaneamente più figli nella stessa famiglia;
- d. la famiglia conta già più figli.

³ L'autorità tiene conto in modo particolare dell'interesse del figlio se:

- a. la differenza d'età tra il figlio e uno dei futuri genitori adottivi supera i quarant'anni;
- b. l'aspirante all'adozione non è coniugato o non può adottare congiuntamente con il coniuge.

Art. 11c Premesse supplementari dell'autorizzazione per l'accoglimento di un affiliando straniero in vista di adozione

¹ Se un affiliando che abbia vissuto finora all'estero è accolto in vista di adozione, oltre ad adempiere alle premesse di cui all'articolo 11b, i futuri genitori adottivi devono essere pronti ad accettarlo con la sua indole e fargli conoscere il Paese d'origine in maniera adeguata alla sua età.

² Essi devono inoltre presentare:

- a. un rapporto medico sulla salute dell'affiliando;
- b. un rapporto sulla vita che l'affiliando ha avuto finora, nella misura in cui questa sia conosciuta;
- c. il consenso dei genitori all'adozione o una dichiarazione di un'autorità del Paese d'origine dell'affiliando che indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere fornito;
- d. la dichiarazione di un'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine dell'affiliando che certifichi che quest'ultimo può essere affidato a genitori affilianti in Svizzera.

³ Se i documenti di cui al capoverso 2 non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione.

Art. 11d Indagine

L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata ricorrendo a:

- a. una persona competente nel settore sociale o in psicologia e con esperienza professionale in materia di affiliazione o di adozione; o
- b. un ufficio di collocamento riconosciuto in materia di adozione.

Art. 11e Corso preparatorio

L'autorità può consigliare ai futuri genitori adottivi di seguire un corso preparatorio appropriato.

Art. 11f Autorizzazione

¹ I futuri genitori adottivi devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliando.

² L'autorizzazione può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

³ L'affiliando deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.

⁴ In caso di accoglimento di affiliandi stranieri l'autorità deve rendere attenti i futuri genitori adottivi all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 20 LF-CAA.

⁵ L'autorizzazione all'accoglimento di un affiliando straniero diventa effettiva soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.

Art. 11g Autorizzazione provvisoria all'accoglimento di un affiliando che finora abbia vissuto all'estero

¹ Se i futuri genitori adottivi soddisfano le condizioni previste dagli articoli 11b e 11c capoverso 1, può essere rilasciata loro l'autorizzazione provvisoria per l'accoglimento in vista d'adozione di un affiliando che finora abbia vissuto all'estero, anche se l'affiliando non è ancora determinato.

² I futuri genitori adottivi devono indicare nella domanda:

- a. il Paese d'origine dell'affiliando;
- b. il servizio o la persona in Svizzera o all'estero al cui aiuto fanno ricorso per la ricerca dell'affiliando;
- c. condizioni relative all'età dell'affiliando;
- d. eventuali condizioni relative a sesso o salute dell'affiliando.

³ L'autorizzazione provvisoria può essere limitata nel tempo e gravata da oneri.

⁴ L'affiliando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi soltanto dopo che sia stato rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.

⁵ L'autorità decide del rilascio dell'autorizzazione definitiva dopo l'arrivo dell'affiliando in Svizzera.

Art. 11h Ufficio cantonale degli stranieri

¹ L'autorità trasmette all'ufficio cantonale degli stranieri l'autorizzazione provvisoria o definitiva per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, con il proprio rapporto sulla futura famiglia adottiva.

² L'ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell'assicurazione del permesso di dimora dell'affiliando. Esso comunica la decisione all'autorità.

³ Se è stata rilasciata soltanto un'autorizzazione provvisoria, l'ufficio cantonale degli stranieri o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine dell'affiliando può accordare il visto o l'assicurazione del permesso di dimora soltanto dopo aver verificato che:

- a. sono riuniti i documenti di cui all'articolo 11c capoverso 2;
- b. sono soddisfatti eventuali oneri e condizioni;
- c. i futuri genitori adottivi hanno acconsentito per scritto all'accoglimento dell'affiliando.

Art. 11i Obbligo di annuncio

¹ I futuri genitori adottivi devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.

² L'autorità informa l'autorità tutoria in vista della nomina di un tutore (art. 18 LF-CAA) e, all'occorrenza, l'ufficio cantonale degli stranieri.

Art. 11j Rinvio

Gli articoli 9–11 si applicano per analogia alla modifica delle circostanze, alla vigilanza e alla revoca dell'autorizzazione.

Sezione 3. Accoglimento a giornata

Art. 12

¹ Chi si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minorenni di meno di dodici anni, deve informarne le autorità.

² Alla vigilanza dell'autorità sono applicabili analogicamente le disposizioni sull'accoglimento in una famiglia (art. 5 e 10).

³ L'autorità vieta ai genitori affilanti a giornata, informandone il rappresentante legale, l'ulteriore accoglimento di minorenni, ove altri provvedimenti per eliminare deficienze e difficoltà siano risultati vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio.

Sezione 4. Accoglimento in istituti

Art. 13 Obbligo d'autorizzazione

¹ È necessaria l'autorizzazione dell'autorità per gestire istituzioni destinate a:

- a. ospitare minorenni, di giorno e di notte, per l'educazione, l'assistenza, la formazione, l'osservazione o il trattamento;

- b. accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minorenni di meno di dodici anni (asili nido, ricreatori e simili).
- ² Non soggiacciono ad autorizzazione:
- a. le istituzioni cantonali, comunali o private d'utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in virtù della legislazione sociale, scolastica o sanitaria;
 - b. le scuole speciali ammesse dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;
 - c. le colonie e i campi di vacanza, con riserva delle disposizioni cantonali divergenti;
 - d. le istituzioni designate dal diritto cantonale per minorenni che hanno adempiuto l'obbligo scolastico.
- ³ I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14 Istanza d'autorizzazione

- ¹ L'istanza deve contenere tutte le informazioni utili, ma almeno i dati seguenti:
- a. scopo, forma giuridica e base finanziaria dell'istituto;
 - b. numero, età e genere di minorenni che possono essere accolti e, se del caso, programma d'insegnamento o cure terapeutiche offerte;
 - c. generalità e formazione del direttore, numero e formazione dei collaboratori;
 - d. disposizione e attrezzature dei locali per l'abitazione, l'insegnamento e il tempo libero.
- ² Se l'istituto dipende da una persona giuridica, devono essere allegati gli statuti e resi noti gli organi.
- ³ L'autorità può richiedere documenti giustificativi e altre informazioni utili.

Art. 15 Premesse dell'autorizzazione

- ¹ L'autorizzazione può essere rilasciata unicamente se:
- a. è assicurata la cura necessaria allo sviluppo fisico e mentale dei minorenni;
 - b. il direttore e i suoi collaboratori sono adatti, quanto a personalità, stato di salute, idoneità a educare e formazione, ad assumere il compito che li attende e se il numero dei collaboratori basta per la cura dei minorenni accolti nell'istituto;
 - c. sono assicurati un nutrimento sano e variato e la sorveglianza medica;
 - d. l'arredamento corrisponde alle esigenze dell'igiene dell'abitazione e dei provvedimenti antincendio;
 - e. l'istituto ha una base economica sicura;
 - f. i minorenni sono convenientemente assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.

² Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità esamina in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui, informandosi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se siano adempiute le premesse.

Art. 16 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata al direttore responsabile e, se del caso, comunicata all'organismo da cui dipende l'istituto.

² L'autorizzazione rileva quante e quali persone possono essere accolte; essa può essere rilasciata in prova o limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

³ Se cambia il direttore responsabile, dev'essere richiesta una nuova autorizzazione.

Art. 17 Lista dei minorenni

¹ Dev'essere tenuta una lista dei minorenni accolti nella quale figurino i dati seguenti:

- a. generalità del minorenne e dei genitori;
- b. luogo di dimora anteriore;
- c. nome del rappresentante legale e di chi ha provveduto al collocamento;
- d. data dell'entrata e dell'uscita;
- e. rilievi e disposizioni mediche;
- f. avvenimenti particolari.

² Per gli istituti che accolgono minorenni soltanto durante la giornata, devono figurare unicamente le generalità degli stessi e dei genitori o dei genitori affilianti.

Art. 18 Modificazione delle circostanze

¹ Il direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipende l'istituto, devono comunicare tempestivamente all'autorità previste modificazioni rilevanti dell'organizzazione, delle attrezzature o dell'attività dell'istituto, soprattutto anche l'ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell'esercizio.

² Inoltre devono essere comunicati tutti gli avvenimenti particolari che concernono la salute o la sicurezza dei minorenni, soprattutto malattie gravi, infortuni o decessi.

³ L'autorizzazione può essere mantenuta soltanto se è assicurato il bene dei minorenni; essa deve essere, se del caso, modificata e gravata di nuovi oneri e condizioni.

Art. 19 Vigilanza

¹ Rappresentanti qualificati dell'autorità devono visitare ogni istituto quando necessario, tuttavia almeno ogni due anni.

² Essi hanno il compito di farsi un giudizio, in ogni maniera adeguata, in particolare anche con colloqui, sullo stato di salute dei minorenni e sulle cure loro prodigate.

³ Essi vigilano affinché siano adempiute le premesse per il rilascio dell'autorizzazione e rispettati gli oneri e le condizioni.

Art. 20 Revoca dell'autorizzazione

¹ Ove le deficienze non possano essere eliminate con la consulenza o procurando un'assistenza adeguata, l'autorità invita il direttore, informandone l'organismo da cui dipende l'istituto, a provvedere immediatamente alla rimozione delle medesime.

² L'autorità può sottoporre l'istituto a vigilanza speciale ed emanare in merito prescrizioni particolari.

³ Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio, l'autorità revoca l'autorizzazione, prende tempestivamente le disposizioni necessarie alla chiusura dell'istituto e aiuta, se del caso, chi ha provveduto al collocamento a collocare altrove i minorenni; se vi è pericolo nel ritardo l'autorità decide la chiusura istantanea dell'istituto.

Sezione 5. Procedura

Art. 21 Inserti

¹ L'autorità tiene inserti ordinati:

- a. sui minorenni accolti in una famiglia, con i dati seguenti: generalità dell'affiliato e dei genitori affilanti, inizio e fine del rapporto di affiliazione, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;
- b. sui genitori affilanti a giornata, con i dati seguenti: generalità degli affilanti, numero dei posti disponibili, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;
- c. sugli istituti, con i dati seguenti: generalità del direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipendono, numero dei minorenni, esito delle visite ed eventuali provvedimenti.

² Il diritto cantonale può prevedere il rilevamento di altri dati.²¹

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l'esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni necessarie; l'Ufficio federale di statistica esegue le indagini.²²

Art. 22 Segreto

Tutte le persone attive nella vigilanza sugli affiliati sono obbligate a serbare il segreto nei confronti di terzi.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

Art. 23 Comunicazione

¹ Il controllo degli abitanti nel Comune deve comunicare all'autorità i nominativi dei minorenni giunti nel Comune che non hanno ancora adempiuto l'obbligo scolastico o raggiunto il quindicesimo anno d'età e che non vivono con il loro genitori.

² Se l'autorità viene a conoscenza del fatto che un minorenne è collocato presso una famiglia affiliante, ne informa l'autorità competente di tale luogo; ciò vale analogicamente se una famiglia affiliante ha trasferito il proprio domicilio.

Art. 24 Assistenza fra le autorità

Le autorità alle quali è affidata la vigilanza sugli affiliati e le altre autorità responsabili della protezione dei minorenni si devono reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 25 Gratuità

¹ L'autorità può riscuotere tasse in merito alla vigilanza sulle condizioni di affiliazione in una famiglia o a giornata soltanto se vi sono stati ripetuti o gravi reclami.

² Gli esborsi supplementari dell'autorità, quali spese per lavori affidati a terzi, possono essere messi a carico dei richiedenti.²³

Art. 26 Sanzioni²⁴

¹ L'autorità infligge una multa disciplinare fino a 1000 franchi a chi intenzionalmente o per negligenza viola gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza o da una decisione presa in base alla stessa.²⁵

² Se è inflitta una multa disciplinare, l'autorità può, in caso di recidiva, comminare la pena dell'arresto o della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità, ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale svizzero²⁶.

³ Autorità o funzionari che nell'esercizio della loro attività accertano o apprendono che un'infrazione è stata commessa contro le disposizioni della presente ordinanza sono obbligati a denunciarla subito all'autorità.

Art. 27 Procedura di ricorso

¹ Contro le decisioni emanate dall'autorità tutoria in applicazione della presente ordinanza, è dato ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 420 CC²⁷).

² Se le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

²⁶ RS 311.0

²⁷ RS 210

Sezione 6. Disposizioni finali

Art. 28 Rapporti di affiliazione esistenti

¹ Le autorizzazioni che sono state rilasciate fino al 31 dicembre 1977 in applicazione del diritto cantonale anteriore e che sono prescritte anche dalla presente ordinanza, restano in vigore; se necessario, esse devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1978 al nuovo diritto.

² La vigilanza è retta in ogni caso dalle disposizioni della presente ordinanza.

³ Per i rapporti di affiliazione che giusta il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede però un'autorizzazione, l'istanza d'autorizzazione dev'essere inoltrata entro il 30 giugno 1978; ciò vale analogicamente per le comunicazioni prescritte dal nuovo diritto.

Art. 29 Abolizione di disposizioni cantonali

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni cantonali sulla protezione dei minorenni che vivono fuori della casa dei genitori, salvo diversa disposizione del diritto federale (art. 51 tit. fin. CC²⁸).

² Le disposizioni cantonali sull'organizzazione della protezione dei minorenni che vivono fuori della casa dei genitori restano in vigore fintanto che i Cantoni non dispongono altrimenti.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.

